

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO X - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Art. 141-bis Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova .

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo [168-bis](#) del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.